

DELIBERA N. 152/05/CSP

Esposto presentato dall'On. Antonio Di Pietro e dalla Signora Silvana Mura (rispettivamente Presidente e Tesoriere, legale rappresentante dell'Italia dei Valori) nei confronti della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. (emittenti televisive in ambito nazionale "Canale 5", "Italia 1" e "Retequattro") per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (trasmissione "Parlamento In")

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 ottobre 2005 e in particolare nella sua prosecuzione del 20 ottobre 2005;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTO il decreto legislativo n. 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato sul Supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005;

VISTA la propria delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000;

VISTO l'esposto a firma dell'on. Antonio Di Pietro e della signora Silvana Mura, rispettivamente nella qualità di Presidente e tesoriere, nonché legale rappresentante del partito politico Italia dei Valori con Di Pietro, pervenuto in data 21 giugno 2005 (prot.lli n. 13177/05/NA e n. 13180/05/NA), nel quale si asserisce la presunta violazione da parte della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., emittenti televisive in ambito nazionale "*Canale 5*", "*Italia 1*" e "*Retequattro*", dell'articolo 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e della delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, per l'illegittima esclusione dell'esponente dall'accesso alla trasmissione di comunicazione politica "*Parlamento In*" nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2004 e il 14 giugno 2005, il tutto in contrasto con il principio di parità di accesso ai mezzi di

informazione e per la comunicazione politica e di imparzialità e completezza dell'informazione;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. in relazione all'esposto in oggetto su richiesta del Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio garanzie dell'Autorità (note in data 24 giugno 2005, prot.lli nn. U/04764/05/NA, U/04765/05/NA e U/04766/05/NA), pervenute il 27 giugno 2005 (prot. n. 3392/05/RM) e il 29 giugno seguente (prot. n. 13707/05/NA), nelle quali la concessionaria rileva che:

1) la trasmissione "Parlamento In" è un programma di approfondimento informativo e non di comunicazione politica e, quindi, non assoggettato ai vincoli di cui alle disposizioni di cui all'articolo 2, della legge n. 28 del 2000 e all'articolo 2, della delibera n. 200/00/CSP;

2) alla comunicazione politica nel periodo non elettorale la società ha destinato il programma "Super Partes" al quale si applica l'articolo 2, della delibera n. 200/00/CSP, che prevede la partecipazione dei soggetti politici in ragione del proprio consenso, vale a dire, come affermato dall'Autorità in altre deliberazioni, secondo le ultime e più recenti consultazioni elettorali;

3) pertanto, gli spazi di comunicazione politica sono stati ripartiti da gennaio a maggio 2004 secondo i risultati delle elezioni politiche del 2001 e da luglio 2004 ad oggi secondo i risultati delle elezioni europee del giugno 2004;

4) per tutto l'arco temporale del primo periodo (gennaio-giugno 2004) Italia dei Valori non era in possesso dei requisiti per accedere ai programmi di comunicazione politica, non avendo un autonomo gruppo parlamentare e non avendo eletto due rappresentanti al Parlamento europeo, rimanendo a tutt'oggi tale assenza di legittimazione;

5) infine, Italia dei Valori è stata ospitata nei programmi di comunicazione politica a carattere elettorale, sia nella fase delle elezioni europee, che nelle elezioni regionali dell'aprile 2005, essendo previsti per le elezioni diversi criteri e requisiti di partecipazione;

RILEVATO che sulla base dell'interpretazione delle disposizioni vigenti in riferimento alla legittimazione dell'esponente e della documentazione in atti, risulta la natura di soggetto politico del denunciante ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), n. 2, della citata delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, in quanto forza politica che, pur non costituendo un autonomo gruppo in uno dei due rami del Parlamento nazionale, ha eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

RILEVATO che la denuncia risulta procedibile in quanto l'esponente ha provveduto a inviare l'esposto stesso a tutti i soggetti di cui all'articolo 10 della legge n. 28/2000;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio del Centro d'ascolto dell'informazione radiotelevisiva, trasmessi dal Dipartimento vigilanza e controllo con note dell'8 luglio 2005 (prot. n. 1047/DVeC/05) e del 5 ottobre 2005 (prot. n.1505/DVeC/05) risulta, relativamente al periodo considerato nell'esposto (1 gennaio 2004-14 giugno 2005), e a tutto il 21 settembre 2005 successivamente alla riprogrammazione della trasmissione dopo la pausa estiva, la presenza di rappresentanti del partito Italia dei Valori sull'emittente televisiva "Canale 5" nelle trasmissioni del 29 febbraio 2004 e del 23 maggio 2005 e sull'emittente televisiva "Retequattro" nelle puntate del 28 febbraio 2004 e del 23 maggio 2005, senza alcuna presenza riferita all'emittente "Italia 1";

CONSIDERATO quanto disposto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 28/00, a norma del quale "1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso alla informazione e alla comunicazione politica. 2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.";

CONSIDERATO che la trasmissione "Parlamento In", oggetto dell'esposto, contrariamente a quanto asserito dal denunciante, non può considerarsi programma "di comunicazione politica", ma rientra tra i programmi di approfondimento, in quanto caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca e che, conseguentemente, ad essa non si ritiene applicabile quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3, della legge n. 28 del 2000, con riferimento alla comunicazione politica al di fuori della campagna elettorale;

CONSIDERATO che la disciplina relativa ai programmi di informazione, a norma dell'articolo 5 della legge n. 28/00, è riferita esclusivamente ai periodi di campagna elettorale;

RITENUTO, per l'effetto, di non poter accogliere le richieste formulate nella denuncia, con riferimento alla specifica finalità di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti, con riferimento alla asserita violazione delle disposizioni in materia di comunicazione politica.

Roma, 20 ottobre 2005

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per **IL SEGRETARIO GENERALE**
Gloria Maria Callari